



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.5.2010
COM(2010)255 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro di valutazione degli aiuti di Stato

**Relazione sui recenti sviluppi relativi agli aiuti concessi al settore finanziario in relazione
alla crisi**

- Aggiornamento primavera 2010 -

INDICE

1. Introduzione	4
1.1. La risposta strategica della Commissione alla crisi finanziaria	4
1.2. Volumi complessivi delle misure approvate	6
2. Garanzie sul debito bancario	6
2.1 Tasso di utilizzo delle garanzie da parte delle banche	7
2.2 Evoluzione nel tempo e segnali di uscita	8
3. Misure di ricapitalizzazione	9
4. Attività deteriorate.....	10
5. Ristrutturazione	10
6. Conclusioni.....	11
ALLEGATO 1 – Calendario di attuazione delle misure di garanzia e di ricapitalizzazione ...	13
ALLEGATO 2 – Dinamica delle misure di garanzia e di ricapitalizzazione approvate.....	14
ALLEGATO 3 – Misure adottate in risposta alla crisi finanziaria, suddivise per strumento ..	15
ALLEGATO 4 - Informazioni supplementari.....	17

1. INTRODUZIONE

Il presente quadro di valutazione degli aiuti di Stato, concernente la primavera 2010, offre un aggiornamento fattuale in merito agli aiuti concessi al settore finanziario in relazione alla crisi. La relazione riguarda i volumi di aiuti autorizzati dalla Commissione dall'ottobre 2008 al 31 marzo 2010. Offre inoltre una panoramica in merito al ricorso a misure di garanzia e di ricapitalizzazione e alla situazione relativa alle attività deteriorate ed ai casi di ristrutturazione.

1.1. La risposta strategica della Commissione alla crisi finanziaria

Onde coadiuvare gli Stati membri nell'adozione di misure urgenti per mantenere la stabilità finanziaria e garantire la certezza del diritto, la Commissione ha adottato varie comunicazioni tra l'ottobre 2008 e il luglio 2009, precisando le modalità in base alle quali avrebbe applicato le norme in materia di aiuti di Stato alle misure pubbliche destinate a sostenere il settore bancario nel contesto della crisi economica. La principale motivazione di tali orientamenti era garantire che le misure di emergenza adottate per ragioni di stabilità finanziaria mantenessero parità di condizioni tra le istituzioni finanziarie beneficiarie di sostegno pubblico e le banche che non ne beneficiano, nonché tra le istituzioni situate in Stati membri diversi. La comunicazione sul settore bancario¹ del 13 ottobre 2008 è stata la prima risposta della Commissione all'aggravarsi della crisi finanziaria. Fondata sui principi degli esistenti orientamenti relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione², la comunicazione sul settore bancario fornisce indicazioni sui criteri da applicare per stabilire la compatibilità delle misure di sostegno statale per il settore finanziario con le condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE nelle particolari circostanze della crisi. Copre settori quali gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, le misure di ricapitalizzazione e la liquidazione a condizioni normali delle istituzioni finanziarie, nonché la concessione di altre forme di assistenza alla liquidità. In particolare, la comunicazione sul settore bancario fornisce indicazioni particolareggiate in merito alle garanzie pubbliche per passività bancarie, che sono state la risposta più diffusa alla crisi nella prima fase, quando era necessario riavviare i mercati del prestito interbancario.

Il progredire della recessione ha tuttavia aumentato le turbolenze sui mercati finanziari; il problema immediatamente successivo è stato garantire i prestiti all'economia reale mentre le banche avviavano il processo di riduzione dell'effetto leva (deleveraging), ossia di riduzione del livello di prestiti in rapporto all'entità del loro capitale. Questo ha determinato per molte banche la necessità di rafforzare la propria base di capitale, anche per mantenere il proprio ruolo di fornitori di credito all'economia. Le ricapitalizzazioni statali sono pertanto divenute un importante strumento utilizzato dagli Stati membri per stabilizzare i mercati. L'8 dicembre 2008 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla ricapitalizzazione onde dare indicazioni particolareggiate sulle modalità secondo le quali sarebbero state valutate le misure di ricapitalizzazione bancaria in circostanze di crisi³.

¹ L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale, [GU C 270 del 25.10.2008, pagg. 8-14.](#)

² Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, [GU C 244 dell'1.10.2004, pagg. 2-17](#), prorogati da [GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3.](#)

³ Comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, [GU C 10 del 15.1.2009, pagg. 2-10.](#)

Tali comunicazioni hanno dato indicazioni fondamentali sul modo di adottare misure efficaci volte a stabilizzare i mercati finanziari e mirano a garantire l'erogazione costante di prestiti all'economia reale senza creare indebite distorsioni della concorrenza. I pacchetti di salvataggio adottati dagli Stati membri dall'ottobre 2008 in poi hanno evitato il crollo del sistema finanziario e la Commissione ha garantito il coordinamento tra gli Stati membri e la necessaria coerenza delle condizioni alle quali le banche possono godere del sostegno statale.

Tuttavia, malgrado le garanzie statali e le ricapitalizzazioni, la fiducia degli investitori è rimasta precaria ed è proseguito il deleveraging. Vi era un crescente consenso sulla necessità di affrontare le cause all'origine della crisi, ovvero le attività deteriorate iscritte nei bilanci bancari. Affrontando la questione, l'attenzione si è spostata dalle operazioni di salvataggio dei primi mesi della crisi per concentrarsi sui passi da compiere per il ripristino della redditività finanziaria del settore nel suo complesso. Questo comporta l'esigenza di ristrutturare numerose istituzioni, il che implica la rimozione dai bilanci delle attività che hanno subito una riduzione di valore.

Nella sua comunicazione sulle attività deteriorate⁴ del 25 febbraio 2009 la Commissione fornisce indicazioni sul trattamento delle misure relative alle attività deteriorate adottate dagli Stati membri. Tali indicazioni si basano sui principi di trasparenza e di informativa, adeguata condivisione degli oneri tra Stato e beneficiario e valutazione prudente delle attività sulla base del loro valore economico effettivo.

Infine, molte delle istituzioni che hanno beneficiato di aiuti di Stato devono riconsiderare i propri modelli operativi onde ritornare alla redditività a lungo termine senza il sostegno statale. Le comunicazioni della Commissione relative a garanzie, ricapitalizzazione e attività deteriorate hanno già specificato in dettaglio quando un'istituzione deve presentare un piano di ristrutturazione. La comunicazione della Commissione sulle misure di ristrutturazione⁵ del 22 luglio chiarisce alcuni aspetti della ristrutturazione nel contesto dell'attuale crisi finanziaria. In particolare, essa dà indicazioni particolareggiate sul modo in cui i piani di ristrutturazione devono affrontare la redditività a lungo termine, la condivisione degli oneri tra banca, azionisti e Stato, nonché le distorsioni della concorrenza determinate dall'aiuto.

Anche se la situazione rimane ancora fragile, a quasi due anni dall'insorgere della crisi le condizioni di mercato si sono considerevolmente stabilizzate. Visti i segni di ripresa nei mercati finanziari e nelle economie degli Stati membri in generale, l'attenzione si sta spostando su una riduzione progressiva della dipendenza delle banche dal sostegno statale. La riduzione delle misure di sostegno deve essere graduale, trasparente e coordinata tra Stati membri in modo da evitare effetti di ricaduta negativi. Nel contempo è necessario tenere conto delle situazioni specifiche esistenti nei diversi Stati membri. Di conseguenza, il 2 dicembre 2009 il Consiglio Ecofin⁶ ha riconosciuto la necessità di definire una strategia che consenta di diminuire le misure di sostegno e che, in linea di principio, dovrebbe iniziare con la riduzione dei regimi di garanzia in modo da incentivare l'uscita dal sostegno statale delle banche in posizione solida e da stimolare le altre ad affrontare le loro debolezze. [Il 18 maggio 2010 il Consiglio Ecofin ha accolto favorevolmente l'analisi preliminare dei servizi della Commissione](#)

⁴ Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, [GU C 72 del 26.3.2009, pagg. 1-22](#).

⁵ Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, [GU C 195 del 19.8.2009, pagg. 9-20](#).

⁶ Cfr. la 2981^a sessione del Consiglio Economia e finanza, Bruxelles, 2 dicembre 2009, 16838/09 (Presse 352): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/111706.pdf.

sul ricorso effettivo a regimi di garanzia e si è rallegrato dell'intenzione della Commissione di introdurre requisiti specifici in vista della prestazione di nuove garanzie dopo il 30 giugno, come l'aumento adeguato delle commissioni di garanzia in funzione della qualità creditizia delle banche per ravvicinare gradualmente i costi di finanziamento alle condizioni di mercato e l'applicazione di una valutazione della redditività (viability review) per le banche che continuano a dipendere fortemente dalle garanzie pubbliche⁷.

1.2. Volumi complessivi delle misure approvate

Nel periodo compreso tra l'ottobre 2008 e il 31 marzo 2010, la Commissione ha adottato 161 decisioni relative al settore finanziario sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, di cui 78 sono state prese in merito a circa 40 istituzioni finanziarie e 83 in merito a quasi 40 regimi.

Il volume massimo di misure approvate dalla Commissione, compresi i regimi e gli interventi ad hoc realizzati dagli Stati membri nel contesto della crisi finanziaria, è pari a 4131,1 miliardi di euro. Nella tabella seguente è presentata una suddivisione sintetica tra regimi ed interventi ad hoc.

	Importo	% del PIL UE-27⁸
Regimi approvati dalla Commissione	3 181 miliardi di EUR	25 %
di cui regimi di garanzia	2 747 miliardi di EUR	22 %
di cui misure di ricapitalizzazione	338,2 miliardi di EUR	2,7 %
di cui interventi a fronte di attività deteriorate	54 miliardi di EUR	0,4 %
di cui misure a favore della liquidità diverse dai regimi di garanzia	41,9 miliardi di EUR	0,3 %
Interventi ad hoc a favore di singole istituzioni finanziarie	950,1 miliardi di EUR	7,6 %

2. GARANZIE SUL DEBITO BANCARIO

La comunicazione sul settore bancario ha evidenziato il rischio di effetti distorsivi sulla concorrenza causati dalle garanzie statali ed ha sottolineato il carattere temporaneo dell'ammissibilità di misure di aiuto di questo tipo.

⁷ Cfr. la 3015^a sessione del Consiglio Economia e finanza, Bruxelles, 18 maggio 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114495.pdf e il documento di lavoro dei servizi della DG Concorrenza "The application of State aid rules to government guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 June 2010" (L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010), 30 aprile 2010,

⁸ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf
PIL per Stato membro, in milioni di euro, 1992-2008.

I regimi di garanzia si sono rivelati strumenti appropriati ed efficaci per affrontare i problemi di liquidità delle banche che dovevano far fronte alle conseguenze di una crisi sistemica ed hanno svolto un ruolo significativo per evitare il collasso del sistema finanziario. Pur mantenendo una considerevole importanza nella prima metà del 2009, il ricorso alle garanzie è diminuito significativamente in seguito. La semplice disponibilità di tali regimi di garanzia ha rappresentato di per sé un segnale rassicurante per i mercati anche se non vi si è fatto gran ricorso dopo l'estate 2009.

In generale, i regimi sono stati approvati per periodi di 6 mesi con possibilità di proroga. Dall'autunno 2008 in poi, la Commissione ha complessivamente approvato e successivamente rinnovato 19 regimi di garanzia. Italia, Francia e Regno Unito hanno deciso di interrompere i propri regimi di garanzia, rispettivamente, alla fine del 2009 e all'inizio del 2010. I Paesi Bassi hanno modificato, a partire dal 1° gennaio, la determinazione del prezzo del proprio regime di garanzia onde incoraggiare le istituzioni finanziarie a cercare modalità alternative di finanziamento. I 16 regimi attualmente in vigore sono stati approvati dalla Commissione fino al 30 giugno 2010 al più tardi. La Commissione sta attualmente valutando, in coordinamento con gli Stati membri, le condizioni a cui eventualmente prorogare i regimi oltre tale data.

Il volume approssimativo delle garanzie autorizzate dalla Commissione tra l'autunno 2008 e il 31 marzo 2010 nel quadro di regimi è pari a 2 747 miliardi di euro. Oltre ai regimi approvati dalla Commissione, alcuni Stati membri hanno concesso anche garanzie a singole istituzioni a titolo di misure di salvataggio per mantenere la stabilità finanziaria nei rispettivi paesi. Al 31 marzo 2010, le garanzie ad hoc autorizzate dalla Commissione erano complessivamente pari a 402,8 miliardi di euro, di cui 240,8 per il Belgio,⁹ seguito da Francia (54,8 miliardi), Regno Unito (53,8 miliardi) e Germania (47,8 miliardi). L'analisi delle recenti emissioni di titoli garantiti dallo Stato per categoria di rating degli emittenti dimostra che, a partire dalla fine del 2009, i regimi di garanzia hanno continuato ad essere utilizzati quasi esclusivamente dalle banche con i rating più bassi (ossia con rating A- o inferiore) o da banche prive di rating.

2.1 Tasso di utilizzo delle garanzie da parte delle banche

Il tasso di utilizzo delle garanzie, ossia l'effettivo ricorso alle misure relative alla dotazione approvata, è stato pari al 32%, comprese le misure individuali al di fuori dei regimi, il che corrisponde a 993,6 miliardi di euro su un totale di 3 150 miliardi di euro di garanzie autorizzate.

Il tasso di utilizzo differisce considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro: è superiore al 50% in Portogallo (51%), Lussemburgo (51%) e Cipro (73%), mentre è inferiore al 20% in Slovenia (17%), Svezia (16%), Belgio (13% - solo misure ad hoc), Lettonia (12%) o Grecia (7%)¹⁰.

Il tasso di utilizzo non può tuttavia essere considerato un indicatore valido del funzionamento dei regimi: un tasso elevato in un determinato Stato membro non dà necessariamente un'indicazione dell'adeguatezza della misura. I tassi di utilizzo bassi in determinati Stati membri sono in parte dovuti al fatto che gli importi annunciati nel quadro di taluni regimi sono superiori ai bisogni reali che risultano in seguito, mentre le garanzie individuali concesse

⁹ Il Belgio ha deciso di non istituire alcun regime ma di intervenire sulla base di decisioni individuali.

¹⁰ I tassi di utilizzo menzionati si riferiscono esclusivamente alle garanzie concesse sul debito bancario di nuova emissione ignorando le garanzie globali concesse per le passività bancarie in taluni Stati membri.

vengono, in generale, concepite più spesso "su misura" rispetto alle effettive esigenze dei beneficiari.


Infine, un regime può dimostrarsi efficace per il ripristino della stabilità finanziaria anche senza far ricorso alle garanzie, in quanto queste fanno spesso parte di una strategia più generale adottata dagli Stati membri per assicurare i mercati finanziari annunciando l'impegno a sostenere le banche. Ad esempio, Finlandia, Polonia e Slovacchia dispongono di regimi di garanzia a cui non hanno ancora fatto ricorso.

2.2 Evoluzione nel tempo e segnali di uscita

Come già sottolineato, Francia, Italia e Regno Unito hanno già deciso di non prorogare i rispettivi regimi, mentre i Paesi Bassi hanno inasprito le condizioni di prezzo del proprio.

In ogni caso, il ricorso alle garanzie pubbliche da parte delle banche è andato diminuendo dall'estate 2009 in poi, sia in termini di numero di emissioni che di volume delle emissioni stesse. L'esame dei titoli denominati in euro che beneficiano di garanzie statali emessi dalle banche nell'UE (vedi sotto figura 1) indica che la maggior parte dei titoli garantiti dallo Stato è stata emessa nel primo trimestre del 2009, quando le emissioni di titoli garantiti hanno raggiunto una media mensile pari al 30% del finanziamento complessivo delle banche. L'importo totale delle nuove emissioni di titoli garantiti è poi progressivamente sceso fino al dicembre 2009, per raggiungere, in media, il 4% del finanziamento complessivo delle banche.

Figura 1: Evoluzione dei titoli garantiti denominati in euro nell'importo totale del finanziamento delle banche denominato in euro (ott. 2008–dic. 2009)



Fonte: servizi della Commissione
 Sr Unsec: senior unsecured (primo rango non garantiti)

3. MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE

Gli Stati membri hanno reagito rapidamente alle minacce riguardanti il livello di capitalizzazione delle istituzioni istituendo regimi di ricapitalizzazione o concedendo aiuti di Stato su base ad hoc. Alla fine del marzo 2010, il volume complessivo delle misure di ricapitalizzazione approvate (regimi e interventi ad hoc) era di 503,1 miliardi di euro, pari a circa il 4% del PIL dell'UE, mentre l'importo effettivamente utilizzato era di 241,6 miliardi di euro, pari al 2 % del PIL dell'UE-27. Di conseguenza, il tasso medio globale di utilizzo per le misure di ricapitalizzazione si aggira intorno al 48%.

Il 31 marzo 2010, il volume complessivo dei regimi di ricapitalizzazione approvati dall'autunno 2008 ammontava a 338,2 miliardi di euro, contro 229 miliardi di euro alla fine del 2009. Di questi 338,2 miliardi di euro, che rappresentano il 2,7 % del PIL dell'UE-27, sono stati effettivamente utilizzati 92,3 miliardi di euro. Le misure ad hoc autorizzate sono ammontate a 164,9 miliardi di euro, 149,2 miliardi dei quali sono stati effettivamente utilizzati. Come risulta da queste cifre, il tasso di utilizzazione è nettamente superiore per le misure ad hoc (27% per i regimi e 90% per gli interventi ad hoc). Ciò è dovuto soprattutto al fatto che le misure ad hoc erano destinate a istituzioni finanziarie specifiche e che nella maggior parte dei casi si è dovuto procedere a un'attuazione immediata e integrale.

Per quanto riguarda i regimi, dalla fine del 2008 14 Stati membri hanno istituito regimi di ricapitalizzazione. Otto di questi Stati hanno adottato regimi di ricapitalizzazione "puri", mentre gli altri hanno optato per regimi più globali comprendenti anche garanzie o misure a favore della liquidità. Cinque di questi 14 regimi sono scaduti.

Come i regimi di garanzie, la maggior parte dei regimi di ricapitalizzazione è stata istituita tra la fine del 2008 e la metà del 2009. Da metà luglio 2009 al 31 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione un numero relativamente modesto di nuovi regimi: in questo periodo, la Commissione ha approvato 3 regimi di ricapitalizzazione e un regime comprendente garanzie

e ricapitalizzazione. Nello stesso periodo, tuttavia, sono stati prorogati 9 regimi esistenti. Nel primo trimestre del 2010 sono stati approvati solo alcuni interventi ad hoc e un nuovo regime di ricapitalizzazione. A tutt'oggi, 13 Stati membri non hanno istituito regimi di ricapitalizzazione e otto Stati membri non hanno adottato alcuna misura di ricapitalizzazione (regimi o interventi ad hoc).

4. ATTIVITÀ DETERIORATE

Molte banche sono dovute intervenire a fronte di attività deteriorate, spesso in concomitanza con altre misure di ristrutturazione. Al 31 marzo 2010, sette Stati membri avevano introdotto misure riguardanti attività deteriorate (Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito). L'importo nominale delle attività totali oggetto di questi interventi di sostegno ha raggiunto i 376 miliardi di euro¹¹. Gli interventi di sostegno approvati comprendono regimi e interventi ad hoc.

In termini relativi, al 31 marzo 2010 le misure di sostegno approvate ammontavano in media al 3% del PIL dell'UE (contro lo 0,8% nel luglio 2009). L'incremento sostanziale di questo tasso è riconducibile all'approvazione di un consistente regime di sostegno in Irlanda e di un intervento di ristrutturazione individuale nel Regno Unito. Queste due misure rappresentano circa l'80% dell'importo complessivo delle misure approvate relativamente alle attività deteriorate.

Dall'autunno del 2008 solo la Germania e l'Irlanda hanno istituito regimi di sostegno a fronte di attività deteriorate. Non è stato allocato alcun importo specifico al regime tedesco, che è scaduto a fine gennaio del 2010 senza essere stato utilizzato. Il volume complessivo degli interventi di sostegno a fronte di attività deteriorate approvati nell'ambito del regime irlandese ammonta a 54 miliardi di euro, pari al 29% del PIL nazionale.

Dall'inizio della crisi finanziaria, sei Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito) hanno chiesto l'approvazione di interventi di sostegno individuali, che non rientrano in nessun regime. Globalmente, il volume complessivo degli interventi di sostegno individuali approvati ammontava il 31 marzo 2010 a 322 miliardi di euro, realizzati al 77% dal Regno Unito e al 10% dalla Germania. In termini relativi, le misure di sostegno individuali approvate rappresentano il 14% del PIL nel Regno Unito, mentre la media degli Stati membri che adottano misure ad hoc è del 2,6%.

5. RISTRUTTURAZIONE

Nel complesso, le misure temporanee si sono dimostrate uno strumento estremamente efficace per far fronte alla crisi. In certi casi, tuttavia, le singole banche dovranno procedere a riforme strutturali di portata nettamente superiore, necessarie per ripristinare la redditività delle singole banche e dell'intero settore finanziario dell'UE, per ristabilire una parità di condizioni tra le istituzioni finanziarie e per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Criteria e circostanze che determinano l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione

¹¹ Attività nominali coperte meno il segmento first loss mantenuto dalla banca.

I criteri e le circostanze specifiche che determinano l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione sono stati illustrati dettagliatamente nelle comunicazioni sul settore bancario, nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione sulle attività deteriorate.

Essi si riferiscono, in particolare ma non esclusivamente, a situazioni in cui una banca in difficoltà è stata ricapitalizzata dallo Stato o in cui una banca che beneficia di un sostegno a fronte di attività deteriorate ha già ricevuto aiuti di Stato in qualsivoglia forma che contribuiscono a coprire o ad evitare perdite (eccetto la partecipazione ad un regime di garanzia) che superano nel complesso il 2 % del valore dell'insieme delle attività della banca ponderate per il rischio. Il grado di ristrutturazione dipenderà dalla gravità dei problemi di ciascuna banca.

Per contro, in linea con le suddette comunicazioni (in particolare il punto 40 della comunicazione sulla ricapitalizzazione e l'allegato 5 della comunicazione sulle attività deteriorate), qualora sia stato concesso un importo limitato di aiuto a banche che sono fundamentalmente sane, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'utilizzo dei fondi statali che comprenda tutte le informazioni necessarie per valutare la redditività della banca, l'utilizzo del capitale ricevuto e il percorso previsto per interrompere la dipendenza dal sostegno statale. La valutazione della redditività dovrebbe dimostrare il profilo di rischio e l'adeguatezza patrimoniale in prospettiva di tali banche e valutare i loro piani di sviluppo.

Fino al 31 marzo 2010 la Commissione si è occupata di quasi 40 casi di ristrutturazione in 13 Stati membri. Due di questi casi riguardavano due Stati membri diversi e un altro addirittura tre. 13 di questi casi di ristrutturazione si sono conclusi con una decisione della Commissione.

La Commissione non impone mai una misura di ristrutturazione specifica fin dall'inizio e nessun modello operativo specifico viene respinto a priori. Il punto di partenza dell'analisi è sempre il piano di ristrutturazione presentato da uno Stato membro. A tale riguardo, la prima priorità quando si parla di ristrutturazione bancaria è garantire che le banche possano operare in modo redditizio senza sostegno statale. L'esigenza della redditività a lungo termine può richiedere diverse soluzioni a seconda delle banche, che vanno da una ristrutturazione limitata senza dismissioni alla liquidazione a condizioni normali delle entità non redditizie.

Le misure di qualsiasi piano di ristrutturazione devono essere definite in modo tale da limitare le distorsioni della concorrenza. Considerate le circostanze di mercato di ciascun caso e l'entità dell'intervento statale, le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza possono comprendere dismissioni, restrizioni temporanee alle acquisizioni da parte dei beneficiari e altre norme comportamentali di salvaguardia.

In tutti i casi di ristrutturazione di cui si è occupata la Commissione sono stati rigorosamente applicati i principi della comunicazione sulle misure di ristrutturazione e si è tenuto conto delle specificità di ciascun singolo caso. Per trovare il giusto equilibrio tra i molteplici aspetti di un caso di ristrutturazione occorre una conoscenza approfondita dei fatti e delle specificità di ciascuna banca. I principi a cui si ispira l'approccio della Commissione sono comunque chiari e applicati in modo coerente in tutti i casi.

6. CONCLUSIONI

La politica di concorrenza, e in particolare l'applicazione coerente e prevedibile delle norme sugli aiuti di Stato, ha svolto un ruolo importante nella risposta alla crisi. Le misure di salvataggio straordinarie adottate all'inizio della crisi si sono dimostrate efficaci, in quanto sono riuscite a ripristinare la stabilità finanziaria e a sostenere la ripresa economica. Ora che la ripresa, pur rimanendo fragile, si sta apparentemente consolidando, è importante proseguire

la necessaria ristrutturazione del settore bancario, compresi la rimozione dai bilanci delle attività che hanno subito una riduzione di valore e il rafforzamento della capacità di affrontare i rischi delle banche, affinché queste ultime possano erogare prestiti all'economia reale senza sostegno statale. Analogamente, a mano a mano che prosegue la stabilizzazione del contesto economico è opportuno orientarsi verso la riduzione trasparente e coordinata dei vari regimi di sostegno, iniziando dalle garanzie pubbliche, onde creare i presupposti per il progressivo ritorno a un funzionamento normale del mercato.

ALLEGATO 1 – Calendario di attuazione delle misure di garanzia e di ricapitalizzazione



Tabella 1 - Regimi di garanzia e casi individuali approvati dalla Commissione dall'ottobre 2008

	2008												2009												2010																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Francia										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Italia										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
Regno Unito										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svezia																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cipro																																									
Irlanda																																									
Germania																																									
Paesi Bassi																																									
Portogallo																																									
Danimarca																																									
Finlandia																																									
Grecia																																									
Austria																																									
Slovenia																																									
Lettonia																																									
Spagna																																									
Ungheria																																									
Polonia																																									
Slovacchia																																									

Tabella 2 - Regimi di ricapitalizzazione approvati dalla Commissione dall'ottobre 2008

	2008												2009												2010															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Francia																																								
Italia													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Danimarca																																								
Regno Unito																																								
Svezia																																								
Germania													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grecia																																								
Austria																																								
Ungheria																																								
Portogallo																																								
Slovacchia																																								
Polonia																																								
Spagna																																								
Finlandia																																								

ALLEGATO 2 – Dinamica delle misure di garanzia e di ricapitalizzazione approvate



ALLEGATO 3 – Misure adottate in risposta alla crisi finanziaria, suddivise per strumento

Stato membro	Regimi di garanzia	Regimi di ricapitalizzazione	Regimi di intervento a favore della liquidità	Regimi di intervento a fronte di attività deteriorate	Casi individuali
Belgio					274,5
Danimarca	580*	13,4			6,3
Germania	400	80		x	107,6
Irlanda	376			54	25,6
Grecia	15	5	8		
Spagna	200	99	30		
Francia	265	23,95			62,2
Italia	n.a.	20			
Cipro	3				
Lettonia	4,27				3,3
Lussemburgo					7,32
Ungheria	5,35	1,07	3,87	0,04	
Paesi Bassi	200				56,2
Austria	75	15		x	0,5
Polonia	4,62	4,62			
Portogallo	16	4			0,5
Slovacchia	2,8	0,66			
Slovenia	12		x		
Finlandia	50	4			n.a.
Svezia	156	4,71			0,5
Regno Unito	381,87	62,79			405,6
Totale UE27**	2746,9	338,2	41,9	54,0	950,1

Fonte: DG Concorrenza

* Gli importi elevati relativi alle garanzie approvate in Danimarca e in Irlanda sono dovuti alle garanzie globali concesse per le passività bancarie. Per i dati relativi all'importo approvato del regime di garanzia irlandese la fonte è la relazione del Consiglio del 9.6.2009.

** Alcuni totali comprendono stime e approssimazioni.

ALLEGATO 4 - Informazioni supplementari

Dati aggiuntivi, statistiche e indicatori, precedenti quadri di valutazione degli aiuti di Stato disponibili online

Per informazioni più dettagliate in merito agli sviluppi della politica degli aiuti di Stato, fatti e cifre, si veda il quadro di valutazione degli aiuti di Stato della DG Concorrenza, pubblicato due volte l'anno in primavera e in autunno al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm

Casi di aiuti di Stato (Registro aiuti di Stato)

Il registro degli aiuti di Stato della Commissione fornisce informazioni dettagliate su tutti i casi di aiuti di Stato che sono stati oggetto di una decisione definitiva della Commissione dal 1° gennaio 2000 nonché sulle misure di esenzione per categoria presentate dagli Stati membri. Viene aggiornato giornalmente e garantisce pertanto che il pubblico abbia un accesso tempestivo alle più recenti decisioni in materia di aiuti di Stato.
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

Relazione annuale sulla politica di concorrenza

La Commissione pubblica una relazione annuale sulla politica di concorrenza che sintetizza i più importanti sviluppi strategici e giuridici nonché la più recente giurisprudenza.
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/

Newsletter sulla politica di concorrenza

La newsletter sulla politica di concorrenza, pubblicata tre volte l'anno dalla DG Concorrenza, comprende una serie di articoli su sviluppi legislativi specifici nonché giurisprudenza interessante. <http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/cpn/>

Bollettino elettronico di informazione in materia di aiuti di Stato

Il bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid weekly e-News), lanciato nel 2006, viene distribuito gratuitamente a più di 3 500 abbonati. Illustra le attività della Commissione nel settore degli aiuti di Stato, compresi i più recenti sviluppi giuridici, le decisioni della Commissione, le notizie, gli eventi previsti, le relazioni e gli studi. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html

Quadro di valutazione degli aiuti di Stato EFTA

L'autorità di vigilanza EFTA pubblica un quadro di valutazione annuale sul volume degli aiuti di Stato concessi in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
<http://www.eftasurv.int/information/pressreleases/2008pr/dbaFile14074.html>